

# Patto con il Fisco, 10 nodi da sciogliere

## Riforma tributaria

I risultati del concordato preventivo saranno cruciali per la prossima manovra

Il successo del "patto con il Fisco" sarà cruciale per la prossima legge di Bilancio. Il concordato preventivo biennale previsto dalla riforma fiscale dovrà infatti contribuire a fi-

nanziare la riduzione delle imposte. Ma se il Dlgs 13/2024 ha fissato la cornice normativa del concordato, e i modelli dichiarativi hanno fatto spazio alle caselle per aderire al patto, mancano ancora alcuni elementi fondamentali. Per i professionisti che stanno "studiando" il nuovo istituto ci sono almeno dieci nodi applicativi. Dal calcolo dei debiti tributari o previdenziali che inibiscono l'accesso al concordato, fino alla gestione delle perdite su crediti.

**Aquaro, Dell'Oste, Pegorin e Ranocchi** — a pag. 7

# Patto biennale fiscale, 10 nodi da sciogliere in attesa del software

**Riforma.** Il concordato dovrà contribuire a finanziare la riduzione delle tasse e sarà cruciale la prossima manovra: ma mancano ancora diversi chiarimenti



**Il termine per aderire è il 15 ottobre: per i forfettari la scelta avverrà conoscendo quasi tutti i ricavi annui**

**Dario Aquaro  
Cristiano Dell'Oste**

Il successo del "patto con il Fisco" sarà cruciale per la prossima legge di Bilancio. Il concordato preventivo biennale previsto dalla riforma fiscale dovrà infatti contribuire a finanziare la riduzione delle imposte. Con un ruolo ancor più centrale dopo che la scorsa settimana il Governo ha varato un Def tutto in salita, tra il costo del superbonus per le casse pubbliche e il taglio delle stime sulla crescita economica (1% anziché 1,2 quest'anno e 1,2% anziché 1,4 nel 2025).

Il successo del patto si misurerà sul numero dei contribuenti che accetteranno il reddito proposto dal Fisco per il biennio 2024-25. E sul volume aggregato di questo reddito, dal quale dovrà derivare un maggior gettito per lo Stato. I potenziali interessati sono oltre 4,5 milioni.

Il decreto legislativo 13/2024 ha fissato la cornice normativa del concordato. E i modelli dichiarativi

approvati dalle Entrate per il 2024 hanno fatto spazio alle caselle per aderire al patto (in sigla «Cpb»). Mancano però ancora alcuni elementi fondamentali.

Per i commercialisti e gli altri professionisti — che stanno "studiando" il nuovo istituto per i propri clienti — ci sono almeno dieci nodi applicativi da sciogliere. Dal calcolo dei debiti tributari o previdenziali che inibiscono l'accesso al Cpb fino alle criticità nella gestione delle perdite su crediti (si veda il grafico).

Per i contribuenti, invece, tutto dipenderà dal quantum del maggior reddito che sarà proposto dal Fisco e dai "vantaggi percepiti" a livello di controlli in caso di eventuale adesione (come riportato su Il Sole 24 Ore del 12 febbraio).

Il software di calcolo del reddito proposto sarà reso disponibile dalle Entrate entro il 15 giugno: servirà per caricare i dati richiesti dal Fisco che — insieme a quelli inseriti nei modelli Isa e agli altri già presenti nei database della Pa — consentiranno l'elaborazione della proposta. L'eventuale adesione potrà poi avvenire entro il 15 ottobre.

La scelta del Governo di ammettere al concordato anche le imprese con un voto Isa inferiore a 8 (cir-

ca il 55% del totale) allarga parecchio la platea degli interessati. Ma pone forti interrogativi sul reddito che sarà richiesto: ad esempio, è ragionevole aspettarsi che chi ha un 3 in pagella si vedrà proposto un reddito maggiore rispetto a chi ha un 7, a parità di tutte le altre variabili; se però l'obiettivo è quello di incoraggiare l'adesione, la richiesta non potrà essere troppo elevata. A maggior ragione in un biennio in cui le stesse stime ufficiali prevedono il Pil intorno all'1% e in cui molti potrebbero temere di guadagnare meno nel 2025.

Per gli oltre 2 milioni di contribuenti forfettari la decisione sarà depurata dalle incertezze legate all'andamento degli affari, perché per loro il concordato — in fase di prima applicazione — varrà solo per un anno. È ovvio che accettare




il reddito proposto per il 2024 all'inizio di ottobre significa aderire a un patto "quasi-consuntivo" anziché preventivo. Di contro, sarà più concreto lo spauracchio della decadenza, prevista se il Fisco accerta attività non dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi del 2024 (periodo oggetto di concordato) o del 2023 (periodo precedente): considerati gli introiti medi dei forfettari, per decadere dal concordato non servono cifre enormi in valore assoluto. Mentre un altro nodo riguarda i cambi di regime: come deve comportarsi chi era nel forfait l'anno scorso, ma è uscito da quest'anno, o ha fatto il

percorso inverso?

Tutti coloro che aderiranno al concordato dovranno versare le imposte sul reddito proposto per il 2024 nell'acconto del prossimo 30 novembre, senza poter scegliere il metodo storico (fatta salva l'eventuale riproposizione degli "acconti a rate" per le partite Iva con volume d'affari fino a 170mila euro). La soluzione potrà non piacere a molti contribuenti, ma darà una boccata d'ossigeno – quanto grande, si vedrà – ai flussi di cassa per l'Erario, messi a dura prova dalla compensazione dei vari *tax credit* ancora in circolazione (superbonus su tutti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## I 10 dubbi irrisolti

A cura di **Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi**

*A due mesi dal termine entro cui dovrà essere messo a disposizione il software per calcolare la proposta di concordato preventivo biennale (Cpb), sono almeno dieci i dubbi ancora irrisolti e che potrebbero avere riflessi sulle adesioni dei contribuenti.*

1

### Il cambio di regime da ordinario a forfettario

- In primo luogo andrà chiarito cosa accade nell'ipotesi in cui un contribuente cambi regime passando dall'ordinario al forfettario o viceversa.
- In questo caso, la soluzione potrebbe essere l'irrelevanza della questione ai fini dell'adesione e del mantenimento del Cpb.
- Del resto l'articolo 25 del Dlgs 13/2024 prevede che con l'accettazione della proposta il contribuente si obbliga a «dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta oggetto di concordato».
- Con l'adesione, infatti, si predefinisce un ammontare di reddito e non il sistema di tassazione, anche se il cambio di regime in corsa potrebbe generare delle mancate aderenze al testo normativo.

2

### Il cambio tra cassa e competenza

- Altra questione originata dai cambi di regime concerne i mutamenti di status sempre legati a regimi opzionali.
- Supponiamo un contribuente che passi dalla contabilità ordinaria a quella semplificata con il transito da un regime di competenza a quello di cassa. Stessa problematica, ma con diversa angolatura, nel caso di un soggetto che all'interno del regime di contabilità semplificata passa dal registrato al regime di cassa pura.
- Anche qui la diversa modalità di imputazione dei costi e dei ricavi non dovrebbe creare ostacoli (in questi passaggi) per l'approdo/mantenimento del concordato.

3

### L'esclusione dagli Isa durante il biennio

- Il verificarsi di una causa di esclusione ai fini Isa nelle annualità d'imposta 2024-2025 genera anche la cessazione del concordato biennale?
- L'articolo 21 del Dlgs 13/2024 afferma che solo la cessazione dell'attività, o la modifica dell'attività esercitata rispetto a quella che è stata presa a base per la formulazione della proposta di concordato (sempre che gli Isa applicabili siano diversi), rappresenta ipotesi di cessazione

del concordato preventivo biennale. Negli altri casi, quindi, il Cpb continua.

4

### Gli errori negli Isa 2023 che abbassano la pagella

- Eventuali errori nella compilazione del modello Isa nel 2023 che comportano un diverso posizionamento ai fini degli indicatori che effetto producono sull'adesione al Cpb?
- Il comma 2, articolo 22, del Dlgs 13/2024 annovera le seguenti cause di decadenza: «comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%».
- Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che in caso di accertamento, ad esempio, sia del tutto ininfluenza un errore nella compilazione del modello che porti il voto da 8 a 4, se esso genera una diminuzione del reddito non superiore al 30 per cento.

5

### Società trasparente: l'ok e le ricadute sui soci

- L'articolo 12 del decreto 13/24 prevede che «l'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati».
- Stando al contenuto della norma, non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che la scelta della società trasparente impegni di fatto anche tutti i soci; così come non sembrerebbero esserci ulteriori formalità da espletare (salvo le opportune cautele nei rapporti interni) per la gestione della questione fra società e soci.

6

### I debiti tributari dei soci nelle società trasparenti

- Sempre in tema di soggetti trasparenti, l'altro aspetto controverso riguarda la presenza di debiti tributari. Cosa fare nel caso in cui la società di persone non abbia alcun debito tributario e invece uno dei soci abbia omesso uno o più versamenti di importo superiore a 5mila euro?
- La risposta più logica sembrerebbe quella di dire che al concordato aderisce la società e che quindi la verifica della sussistenza del requisito riguardante debiti tributari o previdenziali va eseguita solo in capo alla società stessa.
- Tuttavia, potrebbe aver senso

anche una diversa interpretazione più rigorosa, che precluda l'applicazione del Cpb ai soci singolarmente inadempienti.

7

### Modifica del reddito e limite di tolleranza

- L'articolo 22 del Dlgs 13/2024, al comma 1, lettera b), prevede fra le cause di decadenza anche la presentazione di una dichiarazione integrativa con modifica del reddito dichiarato sul periodo d'imposta preso a base per il concordato (2023).
- A differenza di quanto previsto nell'ipotesi di accertamento, dove viene indicata una soglia del 30% (articolo 22, comma 1, lettera a), in caso di dichiarazione integrativa non vi è alcun limite. Se fosse così, la disparità di trattamento prevista dalla norma non appare logicamente giustificabile.

8

### Il rilievo previdenziale del reddito concordato

- Altra questione aperta riguarda i contributi previdenziali. Di recente l'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) ha infatti sostenuto l'irrelevanza ai fini previdenziali del reddito concordato, nonostante la norma dica letteralmente l'opposto.
- Anche qui ci sarebbe una disparità di trattamento fra soggetti Inps e aderenti alle Casse private che non appare giustificata.

9

### La causa di cessazione verificata in un solo anno

- Un ulteriore aspetto oggetto di dibattito riguarda l'eventuale causa di cessazione dal concordato concernente l'intero biennio.
- Se supponiamo che essa si verifichi solo nell'anno 2025, come andrebbe sistemato il 2024? Basta una semplice integrativa? Come operano le sanzioni?

10

### Operazioni straordinarie e inibizione al Cpb

- Si segnala infine il tema delle operazioni straordinarie. Qui il quadro è vario, a seconda del prodursi o meno di una causa di esclusione dagli Isa che inibisce l'accesso al concordato (ad esempio, il conferimento di una ditta individuale nel 2023 in una nuova società).
- In altre ipotesi, stando alla norma, dove di fatto non si genera causa di esclusione (come nella fusione per incorporazione con continuazione dell'attività principale) non si vedono inibizioni all'adesione al concordato.